

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI GAIARINE"

ART. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:

"Comitato Genitori Scuola Primaria di Gaiarine" con sede in via degli Alpini nr. 33, Gaiarine (TV) nel plesso della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo di Gaiarine .

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità

- 1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
- L'Associazione opera al fine di rafforzare e migliorare la collaborazione tra i genitori e la scuola, contribuendo ad agevolare quella funzione di promozione civile, culturale e sociale propria della formazione delle scuola primaria.
- 3. Le finalità che si propone sono in particolare:
 - a) Promuovere la partecipazione democratica dei genitori alla vita scolastica;
 - b) Formulare proposte e pareri agli organi collegiali, nel reciproco rispetto dei ruoli, in merito al Piano dell'Offerta Formativa ed ai progetti scolastici;
 - c) Favorire e promuovere incontri, conferenze, dibattiti ed ogni altra iniziativa idonea a perseguire gli obiettivi della scuola;
 - d) Favorire lo scambio di esperienze, la collaborazione e le sinergie tra le diverse scuole dell'Istituto Comprensivo Statale, creando le condizioni per un arricchimento e una crescita reciproci, nel rispetto dell'identità storica di ogni scuola;
 - e) Analizzare i problemi legati alla vita scolastica in genere, costituendo, se necessario, anche gruppi di lavoro;
 - f) Reperire fondi per finanziare specifiche attività o per l'acquisto di quanto ritenuto necessario dall'associazione;
- 4. L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

ART. 3 - Soci

Sono soci dell'associazione:

- Tutti i genitori rappresentanti di classe del plesso della Scuole Primaria di Gaiarine dell'Istituto Comprensivo Statale di Gaiarine eletti nel corso delle elezioni del Consiglio di Interclasse;
- I genitori appositamente eletti come rappresentanti dell'associazione;
- I genitori eletti nel consiglio d'istituto che abbiano almeno un figlio all'interno della Scuola Primaria del Plesso di Gaiarine dell'istituto Comprensivo Statale di Gaiarine;
- Il Presidente uscente.

Parteciperanno alle assemblee inoltre due insegnanti designati dal corpo docenti con funzioni di collegamento; quest'ultimi non avranno diritto di voto.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

ART. 4 - Diritti e doveri dei soci

- 1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- 2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
- 3. I soci devono rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- 4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - Recesso ed esclusione del socio

- 1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- 2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
- 3. L'esclusione è deliberata con la presenza dei 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, con possibilità di appello entro 30 gg all'assemblea. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - Organi sociali

- 1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente;
 - Il Vice Presidente;
 - Il Segretario;
 - Tesoriere;
- **2.** Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - Assemblea

- L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
- 2. E' convocata almeno 3 (tre) volte all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto (mail, lettera, fax) da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
- 3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- 4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - Compiti dell'Assemblea

- 1. L'assemblea deve:
 - Approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
 - Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - Approvare l'eventuale regolamento interno;
 - Deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
 - Eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - Deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - Validità Assemblee

- 1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- 2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
- 3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone.

4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 10 - Verbalizzazione

- 1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
- 2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - Consiglio direttivo

- 1. Il consiglio direttivo è composto da numero 4 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
- 2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
- 3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
- 4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 1 anno e i suoi componenti possono essere rieletti per n.7 mandati.

ART. 12 - Presidente

- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea;
- 2. Il Presidente ha il compito di:
 - Di convocare l'assemblea;
 - Di presiedere le riunioni dell'associazione, assicurandone il regolare svolgimento ed esercitando all'interno delle stesse la funzione di moderatore;
 - Di rappresentare l'associazione presso gli altri organismi (Dirigente Scolastico, Consiglio d'Istituto, Docenti, Enti Locali);
 - Di delegare a singoli associati, sempre su base volontaria, compiti specifici a seconda delle necessità;
 - Di occuparsi di tutti gli adempimenti che si ritengono necessari;

ART. 13 - Segretario / Tesoriere

- 1. L'associazione ha un segretario nominato dall'assemblea il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea;
 - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
 - c) cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Associazione;
 - d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione
 - e) mantiene i rapporti con la segreteria della scuola e le altre componenti scolastiche;
 - f) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione:
 - g) Svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal presidente.
- 2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere f) e g) possono essere attribuite ad un altro membro del Consiglio Direttivo (Tesoriere)

ART. 14 - Risorse economiche

- 1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a) Eredità e donazioni;
 - b) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - c) Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - d) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - e) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - f) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - g) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
- 3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
- 4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 15 - Rendiconto economico-finanziario

- 1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal 1° ottobre. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- 2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 31 ottobre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 16 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art.
- 2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto come donazione vincolata all'Istituto Comprensivo Statale di Gaiarine nei confronti del Plesso di Gaiarine.

ART. 17 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Così modificato dall'assemblea straordinaria dei soci dell' 08/03/2016.

Il Presidente del Comitato Genitori (Pavan Fabio)